

**AGGIORNAMENTO AL DPCM del 17 maggio 2020 recante “Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”, applicabili sull'intero territorio nazionale.**

**Modalità tecniche di gestione del Centro di Allenamento e dell'organizzazione delle sedute di allenamento a porte chiuse dei cavalli, presso il Centro di Allenamento Galoppo di San Siro, in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19 .**

Visto il precedente Regolamento in data 27 marzo 2020 e sue modifiche ed integrazioni;

Viste le circolari MIPAAF Circolare, prot. 16058 del 05 marzo 2020, n.16697 del 09 marzo 2020 e da **ultimo prot. 17018 del 10 marzo 2020**, tutt'ora vigente;

Visto, l'art. 1 comma 8 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, a mente del quale *“E' vietato l'assemblamento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico. Le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura con la presenza di pubblico, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo e fieristico, nonché ogni attività convegnistica o congressuale, in luogo pubblico o aperto al pubblico, si svolgono, ove ritenuto possibile sulla base dell'andamento dei dati epidemiologici, con le modalità stabilite con i provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020”.*

Tenuto conto anche della nota del 15 maggio 2020 emanata dalla Direzione Generale della sanità animale e dei farmaci veterinari (DGSAF) in relazione alla gestione delle attività che incidono sul benessere animale, con la quale si è precisato che: *“Per quanto concerne gli equini destinati all'attività ludico sportiva, ivi compresi quelli i cui proprietari e affidatari non rientrano nella definizione di atleti professionisti e non, di cui all'art. 1, lett. g del DPCM 26/2020, dev'essere consentita la movimentazione a terra o montati al fine di garantire un'adeguata condizione psico – fisica necessaria al mantenimento del benessere degli animali stessi. Per cui, laddove, gli animali vengono detenuti in strutture quali ad esempio circoli sportivi e maneggi, dovrà essere permesso l'accesso agli affidatari e ai proprietari degli equini. I titolari degli impianti, pertanto, disciplineranno le modalità d'accesso alla struttura prevedendo le misure di distanziamento ed ogni altra misura prevista dalla sopra richiamata normativa, nonché l'accesso per appuntamento per evitare picchi d'affluenza e comunque per ciascun cavallo non potranno essere ammesse contemporaneamente più persone dedicate all' accudimento”;*

Rilevato che, sempre la Direzione Generale della sanità animale e dei farmaci veterinari (DGSAF) ha ritenuto che *“Con riferimento al trasporto degli animali si evidenzia che, sono autorizzati tutti i trasporti attinenti e connessi alle attività permesse dal DPCM del 26 aprile 2020, nonché tutte quelle motivate dalla necessità di tutelare la salute e il benessere animale. Si evidenzia che rientrano tra le movimentazioni ammesse, anche a livello extra-regionale, quelle idonee a permettere il corretto svolgimento delle attività di allenamento degli atleti professionisti e non, di cui alla lettera g) dell'art. 1 del DPCM del 26 aprile 2020, nonché quelle relative allo svolgimento dell'attività di commercio all'ingrosso di animali vivi, rientranti sotto il CODICE ATECO 46.23”*

**AD INTEGRAZIONE E MODIFICA della comunicazione avente il medesimo oggetto del 6 aprile 2020**

**si comunica che**

La diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2 rappresenta una questione di salute pubblica, pertanto la gestione delle misure preventive e protettive deve necessariamente seguire i provvedimenti speciali adottati dalle istituzioni competenti in conformità all'evoluzione dello scenario epidemiologico.

Le scuderie limitano, come di seguito meglio specificato:

- l'accesso al Centro delle sole figure professionali ritenute dai proprietari e/o detentori dei cavalli indispensabili, al limitato fine di assicurare:

- a) la regolare igiene e pulizia degli spazi di dimora degli equidi;
- b) un riparo idoneo, integro, pulito e proporzionato alle dimensioni dell'animale;
- c) all'equide un regolare e quotidiano esercizio fisico;

- lo svolgimento delle sedute di allenamento a porte chiuse, volte ad assicurare il mantenimento degli equidi.

Pertanto, è esclusa la presenza delle persone sui luoghi di lavoro, se non nei limiti di seguito meglio rappresentati, per soddisfare l'interesse generale della tutela della salute ed evitare quindi la diffusione ulteriore del contagio.

**REGOLAMENTO**

1. Possono avere accesso al Centro di Allenamento esclusivamente le seguenti figure professionali:
  - a) i dipendenti della società di allenamento già in precedenza autorizzate ad accedere o degli allenatori residenti/domiciliati negli immobili concessi in comodato all'interno del Centro di Allenamento, esclusivamente per lo svolgimento delle attività di nutrizione, manutenzione dei box e movimentazione dei cavalli residenti;
  - b) i proprietari dell'equide, ovvero l'allenatore o suo delegato, esclusivamente per lo svolgimento delle attività di nutrizione, manutenzione dei box e di allenamento a porte chiuse dei cavalli residenti, nel rispetto di quanto indicato anche Direzione Generale della sanità animale e dei farmaci veterinari (DGSAF), secondo cui *"comunque per ciascun cavallo non potranno essere ammesse contemporaneamente più persone dedicate all'accudimento"*;
  - c) gli operatori sanitari e/o veterinario professionista, solo ove questo si renda necessario da comprovate esigenze di salute dei cavalli presenti nel Centro di Allenamento;
2. oltre ai dipendenti, i consulenti ed i fornitori della filiera ippica della società di corse, operanti nel Comprensorio Ippico di Milano adibiti alle specifiche attività di cura e manutenzione degli Ippodromi di Milano e del Centro di Allenamento. Gli operatori ippici ammessi assumono l'impegno di:
  - rispettare tutte le disposizioni emanate dalle competenti Autorità e del Centro di Allenamento nel fare accesso all'impianto ippico e segnatamente l'ordinanza della

regione Lombardia, n. 555 che impone “*Obbligo di utilizzo della mascherina o di altre protezioni. Ogniqualevolta ci si rechi fuori dall’abitazione, vanno adottate tutte le misure precauzionali consentite e adeguate a proteggere sé stessi e gli altri dal contagio, utilizzando la mascherina o, in subordine, qualunque altro indumento a copertura di naso e bocca, contestualmente ad una puntuale disinfezione delle mani. In ogni attività sociale esterna deve comunque essere mantenuta la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro*”.

- informare tempestivamente il Responsabile agli accessi dell’esistenza di sintomi influenzali o febbre superiore a 37,5° che dovessero insorgere durante l’attività lavorativa, rispettando le indicazioni normative al fine di garantire il distanziamento sociale;
3. E’ vietato l’accesso al Centro di allenamento e la permanenza all’interno dello stesso qualora sussistano le condizioni di pericolo (sintomi influenzali o febbre superiore a 37,5°, provenienza da zone a rischio secondo le indicazioni dell’Organizzazione Mondiale della Sanità diverse da quella di residenza o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc.) in cui i provvedimenti dell’Autorità impongono di informare il medico di famiglia e l’Autorità Sanitaria e di rimanere al proprio domicilio;
  4. E’ altresì vietato l’accesso al Centro di allenamento al pubblico ed agli operatori non individuati nell’elenco sopra indicato.

Il Responsabile incaricato dalla società (Responsabile agli accessi) consentirà l’ingresso riservato al Centro di allenamento solo ed esclusivamente alle figure professionali appartenenti alle lettere a) - b) - c).

5. Le società di allenamento o gli allenatori sono tenuti a comunicare preventivamente alla Società il nominativo del soggetto NON residente/domiciliato, delle figure professionali autorizzate all’ingresso.
6. L’identificazione del soggetto NON residente/domiciliato avverrà mediante registrazione del nominativo, con l’acquisizione del documento di riconoscimento e relativi recapiti.
7. In conformità a quanto previsto dall’articolo 2, comma 1, lettera c) del DPCM 4 marzo 2020, all’ingresso, il personale medico incaricato dalla società effettuerà i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19.
8. Durante la permanenza all’interno del Centro di Allenamento gli operatori ippici ammessi dovranno seguire tutte le indicazioni impartite dal Responsabile agli accessi e rispettare le prescrizioni delle vigenti norme in materia di contenimento del fenomeno epidemiologico da COVID -19.
9. È obbligatorio che durante la permanenza all’interno del Centro di allenamento i soggetti ammessi adottino tutte le precauzioni igieniche e seguano le disposizioni del Ministero della Salute.

In particolare:

- è raccomandata la frequente pulizia delle mani con acqua e sapone;
- è raccomandato l'uso di detergenti igienizzanti per le mani. Tali detergenti sono accessibili a tutti, anche grazie a specifici dispenser collocati in punti facilmente individuabili;
- È obbligatorio utilizzare le soluzioni igienizzanti ogni qualvolta ci si appresta ad utilizzare attrezzature di uso comune. Nei casi in cui questo non sia possibile è necessario utilizzare guanti monouso.

10. Al fine di consentire l'accesso al Centro di allenamento anche di altri soggetti autorizzati ed evitare al contempo assembramenti di persone, tutti i soggetti NON residenti/domiciliati autorizzati a accedere all'interno del Centro dovranno limitare la durata temporale degli accessi secondo la seguente tempistica:

- a) al fine di nutrire i cavalli e provvedere alla loro igiene ed al loro benessere animale nonché per provvedere alla pulizia, disinfezione ed alla manutenzione di box, mangiatoie, aree circostanti ed abbeveratoi, ovvero provvedere ad eventuali interventi sanitari e/o veterinari, non oltre 3 (tre) ore giornaliere;
- b) al fine di svolgere le sedute di allenamento a porte chiuse, non oltre 5 (cinque) ore giornaliere.

11. Tutti i soggetti dovranno rispettare quanto previsto dal DPCM n. 9575 del 01/03/2020 in materia di assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e garantendo ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di **almeno due metri.** In tal senso, il Responsabile agli accessi potrà richiedere ai soggetti autorizzati, ed i soggetti autorizzati dovranno agire in conformità, di svolgere le predette attività in fasce di orario che saranno organizzate al fine di evitare assembramenti di persone e garantire il rispetto delle prescrizioni esistenti.

12. Stante la predetta situazione e considerate le misure significativamente restrittive ancora imposte per fronteggiare l'emergenza sanitaria, si comunica che, nel rispetto di quanto indicato dalla DGSA in data 15 maggio 2020, con riferimento al trasporto degli animali, per i cavalli in ingresso, che non provengano già dal Centro di Allenamento di San Siro, è necessario che l'Allenatore invii alla Segreteria Tecnica, prima di organizzare il trasferimento, specifica richiesta di assegnazione di nuovo box, fornendo:

- i dati identificativi del cavallo;
- il periodo di permanenza richiesto.

E ciò al fine di ricevere, laddove vi fosse la disponibilità, l'autorizzazione all'ingresso da parte del Responsabile accessi.

13. Si rammenta, inoltre, che è vietato collocare attrezzature, materiali di qualsiasi tipo all'esterno delle strutture e spazi concessi agli allenatori (es. box, fienili e sellerie) e quelli comuni (es. percorsi distributivi, di passaggio e letamaie) per consentire l'agevole eventuale accesso di mezzi di soccorso, forze di polizia e VV.FF. nonché a garanzia del rispetto delle norme igienico-sanitarie ed in osservanza C.P.I. del Centro di Allenamento.

Milano, 04 giugno 2020